



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO
"SEMPLIFICAZIONI FISCALI"
(Legge 4 agosto 2022, n. 122)

Legge 4 agosto 2022, n.122 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73 recante "Misure urgenti in materia di *semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*" (cd. decreto "Semplificazioni fiscali") – in [Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto 2022](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto legge n. 73/2022 (entrato in vigore il 22 giugno 2022) hanno efficacia dal 20 agosto 2022.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	3
1. Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori (art. 1)	3
2. Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta (art. 2)	3
3. Modifiche al calendario fiscale (art. 3)	5
4. Estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario (art. 3-bis). 5	
5. Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione (art. 4).....	6
6. Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi (art. 5)	6
7. Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata (art. 6)	6
8. Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente (art. 6-bis).....	7
9. Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale (art. 6-ter) 8	
10. Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato (art. 7).....	8
11. Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili (art. 8)	8
12. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 (art. 9)	9
13. Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (art. 10)	10
14. Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa (art. 11)	11
15. Modifica della disciplina in materia di "esterometro" (art. 12)	11
16. Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere (art. 13).....	12
17. Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (art. 14)	12
18. Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo (art. 15)	12
19. Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori (art. 16).....	12
20. Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti (art. 17)	13
21. Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati (art. 18).....	13
22. Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (art. 19)	14

23. Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef ai nuovi scaglioni dell'Irpef (art. 20).....	14
24. Integrazione logistica tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 21).....	14
25. Proroga del meccanismo di inversione contabile (art. 22)	15
26. Disposizioni in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale -ISA (art. 24).....	15
27. Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 25)	16
28. Disposizioni in materia di Terzo settore (art. 26)	16
29. Modifica all'articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore (art. 26-bis)	21
30. Proroga dei termini della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 (art. 35, comma 4)	21
31. Modifiche alla disciplina della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura (art. 40-quater).....	22
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE	22
1. Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico (art. 38)	22
2. Lavoro Agile - semplificazione degli obblighi di comunicazione (art. 41-bis)	23
3. Trasferimento all'Inps delle attività di accertamento e valutazione delle condizioni di invalidità, disabilità, di inabilità e di inidoneità (art. 45, comma 3-bis).....	23
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA	23
1. Modifiche al sistema delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 37-bis)	23
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO	24
1. Disposizioni in materia di certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione (art. 23, commi da 2 a 8).....	24
2. Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (art. 33).....	25
3. Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (art. 35, commi da 1 a 3)	25
4. Fondo indennizzo risparmiatori (art. 35, comma 5-ter).....	26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA	26
1. Adempimenti relativi ai recipienti a pressione (art. 40-ter).....	26
2. Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 40-quater)	26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	27
1. Contributi per l'acquisto di veicoli elettrici di categoria L (art. 40-bis).....	27
DISPOSIZIONI VARIE.....	27
1. Disciplina obblighi informativi delle erogazioni pubbliche (art. 3, comma 6-bis)	27

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori (art. 1)

L'articolo in esame interviene sulla disciplina concernente la vidimazione quadrimestrale dei repertori, di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

In particolare, è previsto che il controllo dei repertori degli atti formati da pubblici ufficiali sia effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio.

Viene disposto, inoltre, che i pubblici ufficiali (quali, notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e cancellieri), per gli atti da essi redatti, nonché i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti, devono trasmettere il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta.

Successivamente, l'ufficio, dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità e dopo aver, altresì, rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.

In sede di conversione in legge del decreto, relativamente alla tenuta dei registri contabili su sistemi elettronici, viene abrogato l'obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei suddetti registri.

In particolare, intervenendo sull'articolo 7, comma 4-quater, del decreto legge n. 357/1994, viene previsto che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Nello specifico, dunque, viene precisato che:

- non solo la tenuta, ma anche la conservazione è regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge;
- la regolarità sussiste anche in difetto di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta (art. 2)

Con l'articolo in commento, parzialmente modificato in sede di conversione in legge del decreto, viene introdotta la dematerializzazione della scheda utilizzata per la scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, nel caso di presentazione del modello dichiarativo 730 tramite il sostituto d'imposta.

In particolare, la nuova disposizione conferma quanto già previsto dalla vigente disciplina, prevedendo che i sostituti d'imposta debbano comunicare ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale. A tal fine, i sostituti d'imposta provvedono a:

- controllare la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituto, anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
- consegnare al sostituto, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione;
- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, secondo le modalità stabilite con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda, invece, i termini di trasmissione delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle schede di scelta, vengono confermati quelli già vigenti, ossia:

- il **15 giugno** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il **29 giugno** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- il **23 luglio** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- il **15 settembre** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- il **30 settembre** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Entro i predetti termini, i sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, sempre in via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni.

Viene confermato, altresì, il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, per la conservazione della copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione e, sempre fino allo stesso termine, devono essere conservate anche le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'Irpef.

Viene previsto, infine, che le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame e, allo stesso tempo, per esigenze di coordinamento normativo, viene disposta l'abrogazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, contenente la disciplina finora vigente in materia.

3. Modifiche al calendario fiscale (art. 3)

Con l'articolo in esame, vengono previste alcune modifiche al calendario fiscale.

In particolare, la disposizione, dettata dal comma 1, in tema di **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva**, differisce, dal 16 settembre al **30 settembre**, il termine entro cui i soggetti passivi Iva devono trasmettere, telematicamente, all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre.

I commi 2 e 3 intervengono sulla disciplina relativa agli obblighi in tema di **scambi internazionali**, disponendo che gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari devono essere presentati, telematicamente, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, **entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento** (la versione precedente alla conversione in legge prevedeva, quale termine, il mese successivo a quello di riferimento).

Le disposizioni dettate dai commi 4 e 5 intervengono sulla disciplina relativa all'**imposta di bollo sulle fatture elettroniche**. In particolare, con riferimento alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, viene aumentato, da 250 euro a **5.000 euro**, il limite massimo dell'ammontare dell'imposta che può essere versata nei maggiori termini previsti in luogo delle scadenze ordinarie, senza incorrere nell'applicazione di sanzioni ed interessi.

Pertanto, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore al nuovo importo di 5.000 euro, è possibile effettuare il pagamento entro il termine (30 settembre) previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento.

Se, invece, il medesimo importo, complessivamente considerato, non venga superato con riferimento alle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre dell'anno, il pagamento dell'imposta di bollo dovuta può essere effettuato entro il termine (30 novembre), previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.

Il comma 6, infine, in tema di imposta di soggiorno, differisce, dal 30 giugno al **30 settembre 2022**, il termine entro cui è possibile presentare la dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021, senza incorrere in sanzioni.

4. Estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario (art. 3-bis)

La disposizione, inserita in sede di conversione in legge del decreto, estende l'ambito applicativo della disciplina in materia di versamento unitario prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, viene consentito ai contribuenti di effettuare versamenti unitari mediante modello F24 relativamente a qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali.

Spetterà ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze individuare e disciplinare le tipologie dei versamenti non già comprese nell'istituto del versamento unitario di cui al citato articolo 17.

Tale disciplina si applicherà a decorrere dall'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale.

5. Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione (art. 4)

L'articolo in esame – che non ha subito modifiche in sede di conversione - interviene sull'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che individua le ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria stabilisce il domicilio fiscale del contribuente.

Al riguardo, si ricorda che, in deroga alle disposizioni ordinarie sulla esatta individuazione del domicilio fiscale dei contribuenti, l'Amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale di un soggetto nel comune dove lo stesso svolge, in modo continuativo, la principale attività, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa. Tuttavia, su istanza motivata e quando concorrono particolari circostanze, il domicilio fiscale può essere stabilito in un comune diverso.

Ciò premesso, con l'articolo in esame viene previsto, innanzitutto, che l'Ente competente all'esercizio delle predette facoltà non è più l'Intendente di finanza o il Ministro per le finanze, bensì la Direzione Regionale o la Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, a seconda che il provvedimento comporti lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione (anziché nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia, come precedentemente previsto).

All'interno del citato articolo 59 viene inserito, inoltre, un nuovo quinto comma, attraverso il quale viene stabilito che le eventuali successive revoche o variazioni dei provvedimenti che modifichino il domicilio fiscale dei contribuenti, ai sensi della presente disciplina, verranno stabilite con provvedimento dell'ufficio ed avranno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. La revoca potrà essere effettuata solo dall'organo che ha emanato l'originario provvedimento.

Infine, viene stabilito che, quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, il nuovo provvedimento potrà essere emanato solo dalla Direzione Regionale o dalla Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, a seconda che il provvedimento comporti, anche in tal caso, lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione.

6. Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi (art. 5)

La disposizione dettata dall'articolo in esame – che non ha subito modifiche in sede di conversione - modifica la disciplina relativa ai rimborsi fiscali, spettanti al defunto, in favore degli eredi, di cui all'art. 28, comma 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

In particolare, viene previsto che detti rimborsi - di competenza dell'Agenzia delle Entrate - sono erogati ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Tuttavia, se il chiamato all'eredità non intende accettare il rimborso fiscale, lo stesso deve effettuare il versamento dell'importo erogato all'Agenzia delle Entrate.

7. Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata (art. 6)

L'articolo in esame, modificato in sede di conversione in legge, interviene sulle disposizioni che disciplinano la dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo

21 novembre 2014, n. 175, con effetti a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

In particolare, viene confermato che, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, **direttamente** ovvero **tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale** (CAF o professionista), senza che siano apportate modifiche, non avrà luogo il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta, tuttavia, fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Viene previsto, inoltre, che il controllo formale nei confronti del CAF o del professionista - anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata - sia effettuato solo nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata **con modifiche**, effettuata mediante gli stessi, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

In tal caso, viene, tuttavia, previsto che **il controllo formale non riguardi i dati delle spese sanitarie che non risultino modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione.**

A tal fine, il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata e, in caso di difformità, viene previsto che l'Agenzia delle Entrate debba effettuare il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione.

8. Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente (art. 6-bis)

La disposizione, inserita durante i lavori parlamentari di conversione in legge del decreto, disciplina le modalità di comunicazione semplificata, da parte dell'amministrazione finanziaria al contribuente, in caso di esito negativo della procedura di controllo.

In particolare, con l'inserimento di un nuovo comma all'art 6 dello Statuto del Contribuente, viene stabilito che in caso di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro 60 gg dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima.

Spetterà ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate individuare le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggi su telefonia mobile del destinatario, posta elettronica, anche non certificate, su applicazione "IO".

Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata.

Viene infine, precisato che la suddetta disciplina non si applica alle liquidazioni emesse in seguito al controllo automatico (articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

9. Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale (art. 6-ter)

La disposizione, inserita durante i lavori parlamentari di conversione in legge del decreto, inserisce una specifica fattispecie nell'ambito dei procedimenti di vendita dei beni pignorati o ipotecati di cui all'articolo 52 del D.P.R. n. 602 del 1973.

In particolare, viene disciplinata la vendita, su iniziativa del debitore, di beni pignorati o ipotecati **senza rendita catastale** (quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane) al valore determinato da perizia dell'Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, viene stabilito che i costi sostenuti per l'effettuazione della perizia, a carico del debitore, vanno versati all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita, ovvero, in mancanza, entro 90 gg dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive.

10. Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato (art. 7)

L'articolo in esame prevede che l'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, che abbiano il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

11. Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili (art. 8)

L'articolo in esame interviene sulla disciplina relativa alla determinazione del reddito complessivo - di cui all'articolo 83, comma 1, del TUIR - con particolare riferimento alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

In particolare, viene previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento (2022, per i soggetti con il periodo di imposta coincidente con l'anno solare), i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili (**c.d. "principio di derivazione rafforzata"**) valgono anche per le micro-imprese, di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

Inoltre, è stabilito che i **criteri di imputazione temporale** valgano ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili.

Tale disposizione, tuttavia, non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

In sede di conversione in legge del decreto vengono estesi anche all'Irap i suddetti criteri di imputazione temporale in relazione alle poste contabilizzate ai sensi dell'articolo 83, comma 1, quarto periodo, del Tuir.

Anche in questo caso la disciplina non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

12. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 (art. 9)

Con il comma 1 della disposizione in esame, viene abrogata, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ai sensi della quale una società è considerata una società "non operativa"¹, qualora, pur superando il "test dei ricavi"², previsto dall'art. 30 delle legge n. 724 del 1994, sia caratterizzata da perdite fiscali accertate, per cinque periodi d'imposta consecutivi, oppure soltanto per quattro, ma nel quinto abbia dichiarato un reddito inferiore al minimo stabilito per legge.

Di conseguenza, a decorrere dal 2022, le società caratterizzate da perdite reiterate (per cinque periodi d'imposta consecutivi ovvero per quattro e il quinto con un reddito inferiore a quello minimo) non potranno più essere, automaticamente, considerate non operative. Potranno essere considerate tali solo quelle che non superano il "test dei ricavi".

Con il comma 2 della disposizione in esame, viene abrogato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, che ha introdotto una addizionale all'IRES per le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:

- che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività, con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio d'esercizio;
- emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto.

¹ La disciplina sulle società non operative, o di comodo, è stata introdotta dall'articolo 30, legge 724/1994, allo scopo di contrastare l'utilizzo della forma societaria quale schermo per l'intestazione di beni, soprattutto immobili e altri beni di lusso, che in realtà permanevano nella disponibilità dei soci senza entrare a far parte del processo produttivo. Una società considerata "non operativa" deve sottostare ad una serie di limitazioni (scomputo delle perdite fiscali, maggiorazione Ires, utilizzo del credito IVA, eccetera).

² Il c.d. test dei ricavi è previsto dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994. Il comma 1 dell'art. 30 stabilisce che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando percentuali stabilite dal legislatore ad alcuni elementi dell'attivo dello stato patrimoniale. Se i ricavi presunti sono superiori a quelli effettivi, la società si considera non operativa ed è soggetta ad una serie di limitazioni.

13. Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (art. 10)

L'articolo in esame, parzialmente modificato in sede di conversione, interviene sulla determinazione dell'imponibile IRAP, in particolare in riferimento alla deducibilità del costo del lavoro per dipendenti a tempo indeterminato e per gli stagionali.

In particolare, mediante modifica del comma 4-octies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, viene stabilito che i soggetti con il periodo di imposta coincidente con l'anno solare) i soggetti obbligati al versamento dell'IRAP, **diversi dagli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciale e dalle Amministrazioni pubbliche**, possono dedurre:

- **il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.**

La deduzione è, altresì, ammessa, nei limiti del **70 per cento** del costo complessivamente sostenuto, **per ogni lavoratore stagionale**, impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Di conseguenza, sono stati abrogati i commi dell'art. 11, aventi ad oggetto la deduzione di determinati importi, in caso di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e lavoratori stagionali³.

Rimangono ferme alcune previsioni di deduzione dalla base imponibile, ma solo **in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato**. Trattasi:

- della previsione contenuta al comma 1, lett. a), n. 1), dell'art. 11, ai sensi della quale è possibile dedurre i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- della previsione, contenuta nel comma 4-bis.1, ai sensi della quale ai soggetti, diversi dalle Amministrazione pubbliche, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque.

In sede di conversione, viene specificato che la previsione, contenuta al comma 1, lett. a), n. 5), dell'art. 11, ai sensi della quale è possibile dedurre le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese (in caso di consorzi, però, al sussistere di determinate condizioni stabilite per legge),

³ L'abrogazione ha riguardato le seguenti disposizioni:

- comma 1, lett. a) n. 2, ai sensi della quale i soggetti obbligati al versamento dell'IRAP, diversi dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle imprese operanti in concessione o tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua eccetera, possono dedurre 7.500 euro per ogni lavoratore a tempo indeterminato, impiegato nel periodo di imposta, e 13.500 euro per donne e giovani di età inferiore ai 35 anni;
- comma 1, lett. a), n. 4, ai sensi della quale i soggetti obbligati al versamento dell'IRAP, diversi dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle imprese operanti in concessione o tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua eccetera, possono dedurre i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- comma 4-quater, che riconosce una deduzione forfetaria legata ad un incremento occupazionale dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

Inoltre, è stato sostituito il comma 4-octies. Nella versione non più vigente, il citato comma prevedeva che sulla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario, spetta una deduzione, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

per i soli soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.lgs. 446 (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche e società finanziarie, imprese di assicurazione) **vale solo in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato.**

Ai sensi del nuovo comma 4-septies, per ciascun dipendente, l'importo delle deduzioni sopra elencate, ammesse dai commi 1 e 4-bis.1, non può, comunque, eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Infine, con una modifica apportata in sede di conversione, è stabilito che le novità succitate si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 73 del 2022 (**2021**, per i soggetti con il periodo di imposta coincidente con l'anno solare), ferma restando, per detto periodo, la possibilità, ove ritenuta più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.

14. Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa (art. 11)

La disposizione in esame, confermata in sede di conversione in legge del decreto, modifica i termini con cui le amministrazioni competenti debbano approvare la modulistica dichiarativa ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, prorogandoli **dal 31 gennaio alla fine del mese di febbraio di ogni anno.**

Contestualmente, è prorogato, **dal 15 gennaio alla fine del mese di febbraio**, il termine per l'emanazione dei modelli di dichiarazione 770 e 730.

Inoltre, viene stabilito che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate **entro il mese di febbraio di ogni anno** (anziché entro il 15 febbraio).

15. Modifica della disciplina in materia di "esterometro" (art. 12)

La disposizione in esame, confermata in sede di conversione in legge del decreto, modifica la disciplina dell'"esterometro", di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introducendo una nuova fattispecie oggettiva di esclusione dalla trasmissione.

Attualmente, i soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive, effettuate con soggetti non stabiliti. Fanno eccezione le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica.

Per effetto della modifica normativa in commento, vengono esonerate dall'esterometro tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, **purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione**, non rilevanti ai fini IVA nel territorio italiano (articoli da 7 a 7 octies del D.P.R. n. 633 del 1972).

Si ricorda che dal **1° luglio 2022** sono entrate in vigore le nuove regole per l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere in sostituzione del c.d. "esterometro". Per cui, con riferimento alle operazioni effettuate a partire da tale data, i dati del trimestre di riferimento sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.

Al riguardo, la norma prevede che:

- a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

16. Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere (art. 13)

Con riferimento alle operazioni con l'estero, viene prorogata **dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022**, l'applicazione della sanzione amministrativa [introdotta dall'art. 1, comma 1104, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)], per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, pari a 2 euro per ogni fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto.

17. Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (art. 14)

La disposizione in esame, che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto, amplia da 20 giorni a **30 giorni** il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (art. 13, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 131 del 1986) nonché il termine entro cui deve avvenire la denuncia di eventi successivi alla registrazione (art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986).

18. Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo (art. 15)

Con la disposizione in esame, che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto, viene prevista la possibilità, mediante Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, di estendere le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo per le istanze nei confronti della pubblica amministrazione, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

19. Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori (art. 16)

La norma, che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto, semplifica il sistema del c.d. "monitoraggio fiscale" (disciplinato dall'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167) ridisegnando, in particolare, gli obblighi degli intermediari relativamente alle operazioni transfrontaliere oggetto degli obblighi di rilevazione e comunicazione.

In particolare, gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e non che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei **trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento** indicati nell'art. 1, comma 2, lettera s), D.Lgs. n. 231/2007⁴ sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, **di importo pari o superiore a 5.000 euro**, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate⁵.

La nuova disciplina si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

20. Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti (art. 17)

L'articolo in esame, che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto, abroga per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici l'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati, previsto dall'articolo 20, comma 1, del D.P.R. n. 605 del 1973.

21. Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati (art. 18)

La disposizione in esame – che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge – apporta modifiche al regime di esenzione IVA prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

In particolare, con la modifica normativa viene specificato che l'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da ospedale, clinica o case di cura, quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione in esame; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.

Contestualmente, viene ampliata la fattispecie di cui al n. 120) della Tabella A, Parte III, del D.P.R. n. 633 del 1973, che prevede l'aliquota IVA agevolata al 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive.

In particolare, viene estesa l'IVA al 10% anche a:

- prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19);
- prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate;

⁴ Si tratta di assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi).

⁵ La precedente disciplina prevedeva l'invio delle relative comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un'operazione unica o di più operazioni tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.

- prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19).

22. Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (art. 19)

La norma, che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto, introduce una semplificazione in merito al modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali prevedendo l'approvazione dello stesso mediante apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anziché del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

23. Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef ai nuovi scaglioni dell'Irpef (art. 20)

Come noto, con la Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), al fine di permettere ai Comuni di adeguarsi alla nuova articolazione degli scaglioni Irpef, è stata attribuita ai Comuni la possibilità, per l'anno 2022, di modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, la disposizione in esame – che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge - allinea e adegua il suddetto termine ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell'Irpef, differendolo al **31 luglio 2022**. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Inoltre, viene previsto, per i Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera nei termini sopra stabiliti, per l'anno 2022, l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'Irpef e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

24. Integrazione logistica tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 21)

Come noto, la Legge di Bilancio per il 2022 (art. 1, commi da 14 a 23) è intervenuta sulla norma istitutiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193), prevedendo delle modifiche alla *governance* del servizio nazionale della riscossione, volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Con la disposizione in esame, - che non ha subito modifiche in sede di conversione - l'art. 1 del citato decreto-legge n. 193 viene, nuovamente, modificato, al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In particolare, viene stabilito che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione possa avvalersi di tutte le soluzioni allocative, individuate per l'Agenzia delle Entrate, anche nel caso di utilizzo, a titolo gratuito, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone,

di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali.

25. Proroga del meccanismo di inversione contabile (art. 22)

L'articolo in esame - che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge - proroga, dal **30 giugno 2022** al **31 dicembre 2026**, l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa Iva (**cd. "reverse charge"**), in coerenza con la normativa europea.

Come noto, l'articolo 17, sesto comma, del D.P.R. 633/1972, alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), riporta le categorie di beni e servizi per le quali l'Italia ha inteso fare uso della deroga, ovvero:

- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori;
- le cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE);
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

26. Disposizioni in materi di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale -ISA (art. 24)

Come noto, ai sensi dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto "Rilancio"), con riferimento ai periodi d'imposta 2020 e 2021, è stato previsto un intervento che ha la finalità di introdurre misure volte ad adeguare gli ISA, al fine di tener conto degli effetti causati dall'emergenza da COVID-19, anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli indicatori.

Con l'articolo 23 in esame - che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge - le misure, con talune modifiche, sono state estese al periodo di imposta 2022. In particolare, viene previsto che:

- 1) attraverso la massima valorizzazione delle informazioni, già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi, vengano definite specifiche metodologie, basate su analisi ed elaborazioni, utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istat, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
- 2) valutate le specifiche proposte della Commissione di esperti, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.

Rimane ferma, quale termine ultimo per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di applicazione.

Inoltre, considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo, l'Agenzia delle Entrate dovrà tenere conto anche:

1. per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, del livello di affidabilità fiscale più elevato, derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
2. per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

27. Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 25)

In sede di conversione in legge del decreto è stata abrogato l'articolo che, mediante modifica dell'art. 13 del D.Lgs. n. 504 del 1995, introduceva la possibilità di avvalersi del contrassegno fiscale **telematizzato** sull'alcole e le bevande alcoliche.

28. Disposizioni in materia di Terzo settore (art. 26)

L'articolo in esame - riformulato durante l'*iter* di conversione in legge del decreto - introduce importanti modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore").

28.1. Il comma 1 interviene sul alcune disposizioni contenute nel Titolo X del citato Codice del Terzo Settore.

a) Disposizioni in materia di imposte sui redditi [comma 1, lettera a)]

Le disposizioni contenute nel comma 1, lettera a) intervengono sulla disciplina in materia di imposte sui redditi, di cui all'articolo 79 del CTS, al fine di chiarire alcuni aspetti applicativi riguardanti il test di commercialità delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del medesimo CTS, e del test in merito alla qualificazione tributaria dell'ETS nel suo complesso.

In sintesi, con l'intervento normativo in esame:

- viene precisato che, con riferimento ai cd. "costi effettivi" che devono essere considerati affinché le attività di interesse generale degli Enti del Terzo Settore non siano considerati di natura commerciale, occorre far riferimento ad un concetto di costo comprensivo dei costi diretti ed indiretti di produzione, ivi compresi i costi finanziari e tributari;
- viene, altresì, previsto che le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% (anziché il 5%, come precedentemente previsto) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi (anziché due periodi d'imposta, come previsto dalla normativa previgente);

- in tema di individuazione delle somme che concorrono alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore, ai sensi del comma 4 del citato art. 79, al fine di evitare dubbi interpretativi, viene specificato che, con riferimento a tale disposizione – che contempla le ipotesi di fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e di contributi e apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche - debba farsi riferimento agli enti del Terzo settore “di natura non commerciale”;
- viene chiarito che, per quanto concerne il significato da attribuire alla nozione di “entrate derivanti da attività non commerciale” - recata dal comma 5-bis del medesimo art. 79 - devono essere considerate tali anche i proventi non commerciali derivanti da attività già considerate non commerciali, ai sensi dei successivi artt. 84 e 85, del CTS, che disciplinano, rispettivamente, il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato, degli enti filantropici e delle associazioni di promozione sociale;
- con riferimento al mutamento della qualifica da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, e viceversa, viene previsto che tale modifica opera dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica. Tale previsione - introdotta per evitare che l’ETS, non più in possesso dei requisiti per qualificarsi come “non commerciale”, si trovi “*medio tempore*” a dover modificare, nel corso dell’esercizio, il regime di tassazione – trova applicazione solamente per i due periodi d’imposta successivi al termine fissato per l’entrata in vigore dell’efficacia delle disposizioni del Titolo X del CTS (ossia, il periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea oppure all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore);
- infine, con riferimento alla corretta qualifica delle attività delle associazioni del Terzo settore come attività di natura non commerciale e/o commerciale, viene disposto che, a tal fine, occorre considerare le attività svolte nei confronti, tra gli altri, dei “familiari conviventi” anziché nei confronti dei “familiari e dei conviventi”.

b) Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali [comma 1, lettera b)]

Le disposizioni contenute nel comma 1, lettera b) intervengono, invece, sulla disciplina in materia di imposte indirette e tributi locali, di cui all’articolo 82 del CTS.

In particolare:

- viene previsto che le disposizioni dettate dall’articolo in questione trovino applicazione per gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria, salvo quanto disposto, oltre ai già previsti commi 4 e 5 del medesimo articolo, anche dalle disposizioni del comma 3⁶;
- viene, inoltre, ampliato il beneficio previsto dal predetto comma 3, prevedendo che per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro si applica in misura fissa anche agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento,

⁶ La disposizione dettata dal comma 3 dell’art. 82 del CTS, prevede che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo, comprese le cooperative sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Tali modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro.

contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale. Tale agevolazione, si precisa, è tuttavia concessa nei limiti dei regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis";

- all'interno dell'articolo in parola, viene, infine, aggiunto il nuovo comma 5-bis, il quale prevede l'esenzione dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri (IVAFE), per i prodotti finanziari, i conti correnti e per i libretti di risparmio detenuti all'estero dagli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

c) Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali [comma 1, lettera c)]

Con il comma 1 lettera c) vengono apportate alcune modifiche di coordinamento normativo all'articolo 83 del CTS, in tema di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.

In particolare:

- per quanto riguarda l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al menzionato art. 83, viene previsto che possono essere destinatari delle erogazioni liberali agevolate gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, di cui all'art. 82, comma 1, invece che gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, come precedentemente previsto;
- per quanto riguarda la deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore delle liberalità in denaro o in natura - nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato - viene precisato che anche tale disposizione riguardi le erogazioni effettuate in favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, di cui all'art. 82, comma 1, invece che gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, come previsto dalla normativa previgente;
- viene, altresì, chiarita e semplificata la formulazione normativa secondo cui l'eventuale eccedenza possa essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare;
- per esigenze di coordinamento normativo, viene sostituita la disposizione dettata dal comma 3 dell'articolo in commento che, nell'originaria formulazione, introduceva alcuni adempimenti supplementari a carico degli enti non commerciali del Terzo settore, rispetto agli enti commerciali, alle cooperative sociali ed alle imprese sociali costituite in forma non societaria, nel caso di erogazioni liberali. Pertanto, la novellata disposizione specifica ora che le disposizioni di cui all'articolo 83 in parola si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- in coerenza con le modifiche in commento, viene abrogata la disposizione di cui al comma 6⁷.

⁷ Il comma 6 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 117 del 2017, prevede che le disposizioni del medesimo art. 83 si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 a condizione che le liberalità ricevute siano

d) Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici [comma 1, lettera d)]

Le disposizioni contenute al comma 1, lettera *d*), intervengono sulla disciplina fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici, di cui all'art. 84 del CTS.

In particolare, viene confermato che i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società, estendendo tale agevolazione anche agli enti filantropici.

e) Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale [comma 1, lettera e)]

Le modifiche introdotte dal comma 1, lett. *e*) hanno natura ricognitiva e sono finalizzate a fare chiarezza sull'ambito applicativo delle disposizioni fiscali di cui all'art. 85, che disciplinano il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale, riproponendo le formulazioni normative già riferite ai medesimi enti del Terzo Settore dall'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), contenente disposizioni per la corretta individuazione, ai fini delle imposte sui redditi, della natura commerciale delle attività svolte dagli enti di tipo associativo.

In particolare, il regime fiscale in parola viene esteso, innanzitutto, alle società di mutuo soccorso. Tale modifica si pone in continuità con il regime fiscale applicabile alle associazioni ai sensi del vigente art. 148, comma 3, del Tuir, che attualmente uniforma il trattamento tra società di mutuo soccorso (enti assistenziali) e associazioni di promozione sociale.

Con riferimento alle categorie di aderenti alle associazioni in parola, viene riformulata la disposizione di cui al comma 1 del citato articolo 85, al fine di rendere le agevolazioni ivi contemplate conformi a quelle già previste dall'art. 148, commi 3 e 5, del Tuir. Pertanto, per effetto della modifica in esame, non si considerano commerciali le attività effettuate nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Anche in tal caso, viene previsto che i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale e dalle società di mutuo soccorso, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

f) Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato [comma 1, lettera f)]

Con la modifica introdotta dal comma 1, lett. *f*), viene ora previsto che, per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che scelgono di applicare il regime forfetario di cui all'art. 86, il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'IVA al regime

utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1 (ossia, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

forfetario in parola comporta la rettifica della detrazione non più ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - secondo cui la percentuale di detrazione si determina in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo - bensì ai sensi del successivo art. 19.bis.2, in virtù del quale la detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.

g) Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del Terzo Settore [comma 1, lettera g)]

Per gli enti del Terzo Settore non commerciali che non applicano il regime forfetario di cui al precedente articolo 86, per non decadere dai relativi benefici fiscali, in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, la disposizione in esame estende l'obbligo di tenere le scritture contabili anche per le attività di raccolta fondi.

Viene, altresì, previsto che i medesimi enti del Terzo settore non commerciali, limitatamente alle attività non commerciali riguardanti le attività di interesse generale e le attività diverse, sono esonerati, oltre che dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale, anche dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

h) Aiuti «de minimis» [comma 1, lettera h)]

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), prevede che i benefici fiscali previsti dall'art. 82, comma 3 - che dispone il pagamento in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti costitutivi e per le modifiche statutarie poste in essere da enti del Terzo settore, nonché l'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie, in caso di adeguamento degli atti a modifiche o integrazioni normative, e per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato - sono concessi nei limiti dei Regolamenti UE n. 1407/2013 - in tema di aiuti «*de minimis*» - e n. 1408/2013 - in tema di aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

Tra i regolamenti europei, nei limiti dei quali sono riconosciuti i benefici fiscali di cui all'art. 88, viene inoltre aggiunto anche il riferimento al Regolamento UE n. 360/2012 relativo agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

i) Entrata in vigore [comma 1, lettera i)]

Come noto, il comma 2 dell'art. 104 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, prevede che le disposizioni del Titolo X del medesimo decreto (aventi ad oggetto il regime fiscale degli Enti del Terzo Settore), si applicano agli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a decorrere dal periodo di imposta successivo alla prevista autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

Fanno però eccezione a questa norma gli artt. 77, 78, 81, 82, 83, il secondo comma dell'art. 84, il settimo comma dell'art. art. 85, e le lettere e), f) e g) del primo comma dell'art. 102 del citato D.Lgs. n. 117/2017, che si applicano a partire dal 1° gennaio 2018 alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.

Con disposizione dettata dal comma 1, lettera i), viene ora stabilito che, le disposizioni sopra richiamate si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche agli enti del Terzo Settore iscritti nel medesimo Registro.

28.2 Il comma 2 dell'articolo in esame apporta alcune modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante la revisione della disciplina dell'impresa sociale.

In particolare, viene sancita l'obbligatorietà, per le imprese sociali, dei versamenti ai fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali, di cui all'art. 16, comma 1, in luogo del previgente regime di facoltà.

Con riferimento, infine, ai benefici fiscali connessi agli investimenti nel capitale delle società che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale (di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18, del citato decreto legislativo n. 112), viene disposto che, fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, tale disciplina di favore si applica anche in relazione a quelle imprese che abbiano acquisto la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

29. Modifica all'articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore (art. 26-bis)

L'articolo in esame, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, proroga, dal 31 maggio 2022 al **31 dicembre 2022**, il termine entro il quale gli enti del Terzo Settore (enti iscritti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore.

30. Proroga dei termini della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 (art. 35, comma 4)

La disposizione di cui al comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 relativa all'anno 2021. Come noto, il termine per l'invio del modello dichiarativo ai Comuni da parte dei soggetti passivi possessori di immobili, il cui possesso abbia subito variazioni rispetto all'anno precedente, è stabilito, ordinariamente, al 30 giugno 2022.

In sede di conversione in legge del decreto viene precisato che la proroga al 31 dicembre è prevista anche per gli enti non commerciali.

31. Modifiche alla disciplina della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura (art. 40-quater)

Come noto, il cosiddetto "decreto Aiuti" - art. 14, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 50 del 2022 - prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In tal modo, per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti; quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori). Tale disposizione, ai sensi dell'articolo 57, comma 3 del medesimo decreto aiuti, trovava applicazione con riferimento alle prime cessioni effettuate a decorrere dal 1° maggio 2022.

Con la disposizione in esame, aggiunta in sede di conversione in legge, viene abrogata la disposizione di cui al succitato comma 3 dell'art. 57. Di conseguenza, la previsione in base alla quale alle banche o alle società appartenenti ad un gruppo bancario è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, può trovare applicazione anche alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate prima del 1° maggio 2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE

1. Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico (art. 38)

La disposizione in esame - non modificata nel corso dell'iter di conversione - interviene sul decreto istitutivo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, apportando delle modifiche a quanto disposto in relazione ai nuclei familiari con figli con disabilità (decreto legislativo n.230/2021, articoli 2, 4 e 5), aventi effetto dalle mensilità spettanti da marzo 2022.

In particolare, la norma dispone il riconoscimento dell'assegno unico anche in favore di nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne già titolare di pensione ai superstiti e con disabilità grave riconosciuta.

Per il solo anno 2022, viene esteso il riconoscimento di un assegno di importo pari a centosettantacinque euro mensili - oggi erogato per ciascun figlio minorenni - per ogni figlio con disabilità a carico senza limiti di età. Tale somma spetta in misura piena in presenza di un ISEE pari o inferiore a quindicimila euro, riducendosi gradualmente all'aumentare dell'ISEE.

Per ciascun figlio disabile, limitatamente all'anno 2022, viene inoltre disposto che la maggiorazione - già prevista in caso di non autosufficienza o di grave o media disabilità, di ammontare rispettivamente pari a centocinque, novantacinque e ottantacinque euro - sia applicata sull'importo base dell'assegno e fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Conseguentemente, l'attuale maggiorazione disciplinata per ciascun figlio disabile maggiorenne fino al raggiungimento del ventunesimo anno - pari a ottanta euro mensili, da aggiungere all'importo base dell'assegno erogato per i figli ultra diciottenni - trova applicazione dall'anno 2023. Analogo differimento, al 2023, riguarda il riconoscimento dell'assegno mensile - di ammontare pari a ottantacinque euro - a beneficio dei figli disabili a carico di età pari o superiore a ventuno anni.

Con la norma in esame viene infine disposto, unicamente in favore dei nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l'incremento – nella misura di centoventi euro mensili pe l'anno 2022 – delle maggiorazioni già introdotte in via transitoria, dal decreto legislativo n.230/2021, per i nuclei familiari con ISEE non superiore a venticinquemila euro.

2. Lavoro Agile - semplificazione degli obblighi di comunicazione (art. 41-bis)

La disposizione, operando in modifica dell'art. 23, comma 1, della legge n. 81/2017, stabilisce che dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile (cd. *smart working*).

Tali dati saranno resi disponibili all'INAIL con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005.

Si fa presente che, in caso di mancata comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, ai sensi di quanto previsto all'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003.

Le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all'accordo di lavoro agile sono state definite con Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022.

Infine, si rammenta che il 31 agosto termina la normativa emergenziale, quindi dal 1° settembre 2022 sarà sempre necessario sottoscrivere un accordo individuale con ciascun lavoratore coinvolto nello *smart working*, che dovrà essere conservato per 5 anni dalla sua sottoscrizione.

3. Trasferimento all'Inps delle attività di accertamento e valutazione delle condizioni di invalidità, disabilità, di inabilità e di inidoneità (art. 45, comma 3-bis)

Nel corso dell'iter parlamentare, è stata disposta la soppressione delle commissioni mediche di verifica - operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze - dedicate all'accertamento e alla valutazione delle condizioni di invalidità, disabilità, di inabilità e di inidoneità.

Dal 1° gennaio 2023, dunque, le funzioni svolte dalle commissioni in parola saranno trasferite all'Inps - il quale svolgerà anche le attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica - che, pertanto, è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di cento unità, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA

1. Modifiche al sistema delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 37-bis)

L'art. 37-bis, inserito nel corso dell'iter di conversione, interviene sul sistema delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati di cui all'art. 25-novies del Codice della crisi di impresa, modificando le soglie di esposizione debitoria al cui superamento l'Agenzia delle entrate è tenuta ad effettuare la segnalazione all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nonché il termine di invio di tale segnalazione ed il periodo a partire dal quale vanno computate le esposizioni debitorie rilevanti ai fini della segnalazione.

In particolare, per quanto riguarda le **soglie di esposizione debitoria** la norma prevede che l'Agencia delle entrate invii la segnalazione in presenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21 bis del decreto legge n.78 dl 2011 di importo **superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente**. La segnalazione viene **in ogni caso inviata se il debito è superiore ad euro 20.000** (art. 25-*novies*, comma 1 lett. c), CCII).

In relazione al **termine di invio**, si prevede, inoltre, che l'Agencia delle entrate debba provvedere all'invio della segnalazione, non più entro 60 giorni (come previsto nel testo previgente), bensì **contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis del d.p.r. n. 633 del 1972 e, comunque, non oltre 150 giorni**, decorrenti sempre dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 25-*novies*, comma 2 lett. a), CCII).

Da ultimo, e con riferimento al **periodo** a partire dal quale le esposizioni debitorie rilevanti ai fini della segnalazione vanno computate, si prevede che le disposizioni dell'art. 25-*novies* CCII si applicano a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative, non più al primo, bensì al **secondo trimestre 2022** (art. 25-*novies*, comma 4 lett. b), CCII).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Disposizioni in materia di certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione (art. 23, commi da 2 a 8)

Non hanno subito modifiche in sede di conversione le disposizioni di cui al comma 2 che hanno introdotto la certificazione di qualità sugli investimenti innovativi previsti dall'art. 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019: le imprese che effettuano investimenti in "Ricerca e Sviluppo" (comma 200), in "Innovazione Tecnologica" (comma 201) e in "Innovazione di design e ideazione estetica" (comma 201), possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare.

La certificazione può essere richiesta anche per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, disciplinate dai commi 203, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del citato art. 1 della legge n 160 del 2019.

La certificazione, inoltre, può essere richiesta solo in assenza di violazioni constatate relative all'utilizzo dei crediti d'imposta in commento, e comunque se non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Il comma 3 prevede che i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.

La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che, nella valutazione, si dovranno attenere a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate. Con una modifica introdotta in sede di conversione in legge del decreto è stato previsto che tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione sono compresi,

in ogni caso, le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

2. Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (art. 33)

L'articolo interviene sulla disciplina di contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di cui alla legge n. 220 del 2021. Gli intermediari abilitati, indicati all'art. 2, comma 1, lett. a) della stessa legge, non possono fornire supporto finanziario a tali imprese.

Con una modifica introdotta in sede di conversione del decreto, sono stati inseriti tra gli intermediari abilitati (tra cui erano già ricompresi, tra gli altri, gli intermediari finanziari vigilati inclusi i confidi) anche gli istituti di pagamento e di moneta elettronica.

La disposizione prevede anche l'istituzione di un'apposita Commissione ministeriale con il compito di elaborare una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico di un elenco delle società operanti nei predetti ambiti.

In materia di sanzioni, in sede di conversione del decreto, l'art. 6 della legge n. 220 del 2021 è stato integrato con il comma 4, in base al quale all'applicazione delle sanzioni (previste dallo stesso art. 6) provvedono gli organismi di vigilanza competenti per le differenti categorie di intermediari abilitati, secondo le rispettive procedure sanzionatorie.

3. Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (art. 35, commi da 1 a 3)

La norma - che non ha subito modifiche in sede di conversione - proroga i termini di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato-RNA, (nonché nei Registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura) degli aiuti fiscali:

- non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati;
- subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Per tale tipologia di aiuti a carattere fiscale, nel caso in cui i termini di registrazione nell'RNA scadano tra il 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della disposizione in commento) e il 31 dicembre 2022, la proroga viene fissata al 30 giugno 2023; mentre se i termini scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, la proroga è fissata al 31 dicembre 2023.

La proroga si applica agli aiuti di Stato riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework COVID-19.

Viene inoltre prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'esonero dalla responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti per mancata registrazione degli aiuti nel relativo Registro nazionale.

Le proroghe introdotte dalle disposizioni in commento per gli adempimenti a carico delle Pubbliche amministrazioni hanno creato il presupposto per un rinvio al 30 novembre 2022 del termine di presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti

di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework (autodichiarazione), prevista dall'art. 1, commi da 14 a 16 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Tale rinvio è stato stabilito con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 233822 del 22 giugno 2022.

4. Fondo indennizzo risparmiatori (art. 35, comma 5-ter)

Il comma, introdotto in sede di conversione del decreto, interviene in materia di Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Si ricorda che il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.

Con la modifica introdotta dalla disposizione in commento all'art. 1, comma 63 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 viene stabilito che la Commissione Tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR rimarrà in carica sino al 31 dicembre 2022 (in luogo del precedente termine del 31 luglio 2022).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

1. Adempimenti relativi ai recipienti a pressione (art. 40-ter)

Con il nuovo articolo 40-ter, inserito in sede di conversione, la procedura semplificata (metodo di controllo attraverso le emissioni acustiche) che il decreto legge 16 luglio 2020, n.76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, aveva previsto per i recipienti a pressione di capacità complessiva superiore ai 13 metri cubi, potrà essere svolta dai soggetti abilitati, ai sensi del decreto interdirettoriale del 17 gennaio 2005, anche per i recipienti aventi una capacità inferiore ai 13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro preveda un importo non inferiore a 5 milioni di euro.

2. Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 40-quater)

L'articolo abroga, con riferimento ai temi dell'energia, il comma 3-ter, dell'articolo 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. In particolare, viene eliminata la previsione che sottoponeva i crediti d'imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, alla normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis". Per effetto della norma, i crediti d'imposta di cui sopra - riferiti all'acquisto di gas ed energia elettrica da parte delle imprese non "energivore" e non "gasivore" - non rientrano più nel campo di applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato "de minimis", che pone un tetto di 200 mila euro complessivi, calcolato su base triennale, per la fruizione dei sostegni di matrice statale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Contributi per l'acquisto di veicoli elettrici di categoria L (art. 40-bis)

L'articolo rimodula per l'anno 2022 parte delle risorse destinate alla riconversione del settore automotive (DPCM 6 aprile 2022, cfr. circolare settore ITLM n. 3936/2022). In particolare, le risorse destinate per il medesimo anno agli incentivi all'acquisto di autovetture nuove (veicoli di categoria M1), con emissioni di CO₂ comprese tra 21 e 60 g/km, sono ridotte di 20 milioni di euro, che vengono destinati agli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (veicoli a due ruote, a tre ruote e quadricicli).

DISPOSIZIONI VARIE

1. Disciplina obblighi informativi delle erogazioni pubbliche (art. 3, comma 6-bis)

In sede di conversione in legge del decreto, è stato inserito nell'articolo 3 il comma 6-bis, con il quale vengono apportate alcune modifiche alla disciplina degli obblighi informativi delle erogazioni pubbliche di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Si ricorda che i suddetti commi prevedono, per i soggetti - enti non commerciali e imprese - che hanno percepito da pubbliche amministrazioni, nell'esercizio finanziario precedente, "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria", un obbligo di pubblicazione da adempiersi con modalità e termini diversi in ragione della natura del soggetto beneficiario.

In particolare, è previsto che:

- le associazioni, Onlus e fondazioni, associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, assolvano a detto obbligo mediante la pubblicazione delle informazioni relative agli importi ricevuti, sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno (comma 125);
- i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 c.c. - soggetti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese - tenuti alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, assolvano a detto obbligo, mediante indicazione delle informazioni relative agli importi ricevuti nei citati documenti (bilancio di esercizio o consolidato), entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio (comma 125-bis);
- i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o i soggetti che comunque non sono tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvano all'obbligo sopra evidenziato mediante la pubblicazione delle informazioni degli importi ricevuti sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle Associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno (comma 125-bis).

Con il nuovo comma 6-bis, si precisa che, "fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis della legge 4 agosto 2017, n.124, per gli enti che provvedono nell'ambito della

nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo".

La norma, pertanto, nell'ottica di semplificare le modalità di adempimento all'obbligo previsto, è volta a chiarire che coloro che provvedono all'adempimento nell'ambito della nota integrativa di bilancio possono ritenere assolto l'obbligo in esame con tale forma di pubblicità in alternativa - e quindi in luogo - della pubblicazione entro il 30 giugno sul sito internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria.

Per quanto riguarda il termine per l'adempimento, la formulazione del comma 6-bis fa riferimento al termine previsto per "l'approvazione del bilancio dell'anno successivo". Un'interpretazione sistematica della disposizione - che tiene conto anche del termine previsto per le imprese obbligate all'iscrizione nel registro delle imprese di cui al primo periodo del comma 125 bis - induce a ritenere che l'adempimento vada effettuato nel bilancio relativo all'esercizio in cui si riceve l'erogazione da parte dell'amministrazione e che viene approvato l'anno successivo.